



Il nuovo Testo Unico: dalla prassi giurisprudenziale alla norma di legge!

Quando il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito!

Non c'è dubbio che il cosiddetto TU, il D.Lgs. 81/2008 del 30 aprile scorso, nasce sull'onda emotiva nazional-popolare dovuta ad alcuni eventi infortunistici gravissimi che hanno coinvolto la **(in)**sicurezza sul lavoro in Italia, fornendo nel contempo uno spaccato esemplare di come l'infortunio sia sempre in agguato, senza alcuna distinzione per la cultura della sicurezza nelle aziende multinazionali di produzione e

quella operante nella piccola imprenditoria di servizio.

Forse solo l'enorme aspettativa generata da tali luttuosi eventi e la solita italica attitudine per l'emergenza che contraddistingue ormai da tempo l'attività politica del nostro paese ha spinto il Legislatore a tagliare un traguardo ultraventennale: la redazione di un testo normativo unitario, coerente con l'art. 1 della nostra Costituzione Repubblicana, a tutela della dignità e della salute del lavoratore.

Il TU, pubblicato sul supplemento ordinario n. 108/L della GU n. 101, per la delega di cui all'art. 1 della Legge 123/07, non aveva solo l'obiettivo di riordinare la normativa esistente ma anche di revisionarla, sia dal punto di vista formale che sostanziale, abrogando eventualmente anche precedenti disposizioni. Tant'è che, in 306 articoli e 51 allegati, si propone di raccogliere tutta la materia e tenta di gettare le basi per una reale cultura della sicurezza dove intenzioni e parole si trasformino in fatti concreti, in azioni efficaci di prevenzione, dove ciascuno di noi, nessuno escluso, si senta attore coinvolto in un obiettivo di impegno condiviso che non sia solo di prevenzione degli infortuni ma che contenga anche la tutela di quella salute, che, valore primario Costituzionale, oggi risulta meglio definita dall'art. 2 come **stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità**.

Senza quindi nasconderci quanto lunga e ardua sia la strada ancora da percorrere, dobbiamo vedere il Testo Unico come primo e fondamentale strumento di riordino della legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro: esso raccoglie tutta l'esperienza maturata dalla giurisprudenza nei diversi gradi di giudizio che, dagli anni 50 ad oggi, troppe volte è stata chiamata ad intervenire per individuare eventuali colpe e responsabilità e, con assennate valutazioni, spesso ha saputo indicare taluni semplici principi organizzativi che, attuati preventivamente, avrebbero assai meglio garantito il principio costituzionale.

Finalmente da una giurisprudenza di merito, pur sempre affidata alla valutazione dei singoli giudici, si è passati ad un testo di legge approvato dal Parlamento! Consolidati principi giurisprudenziali sono confluiti in un testo legislativo di tutela della salute e di prevenzione infortunistica, sistemicamente intesa come **complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno**.

Il Testo Unico focalizza l'obiettivo della prevenzione sul lavoratore, indipendentemente dalla forma di lavoro svolto - dal lavoro gratuito tipico delle organizzazioni di volontariato, al lavoro autonomo, con esclusione della sola collaborazione domestica - con una specifica attenzione, anche di genere, di salute, sicurezza e dignità della persona, per ogni attività che sia svolta ai fini di lavoro, qualunque esse sia.

La prevenzione diventa sistema! Il **complesso** di disposizioni, eventualmente già descritte e documentate negli attuali DVR, dovrà essere stata aggiornata e resa conforme al Testo Unico entro il termine perentorio del 29 luglio scorso (purtroppo, nella nuova legislatura, già rivisto al ribasso al 1 gennaio 2009!).

Checchè se ne dica, il Testo Unico potrà forse non rappresentare la luna indicata dal vecchio saggio perchè forse, più semplicemente, ne fissa gli obiettivi auspicati e le possibili strade per raggiungerli, ma non può nemmeno essere ridotto al dito visto da quegli stolti che, messi alle strette di fronte ad una esplicita svolta organizzativa richiesta dal Testo Unico in materia per esempio di Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro,

invoca il consueto “benaltrismo” o si limita a denunciare il carattere sanzionatorio ed afflittivo del provvedimento.

Costoro, al di là di evidenti interessi di bottega, dovranno prima o poi accettare, cogliendone l'opportunità nel loro stesso interesse, che il nuovo quadro legislativo ha effettivamente riordinato un sistema normativo eterogeneo, recependo i migliori contributi di una giurisprudenza cinquantennale, revisionando gli strumenti di prevenzione ed indicando esplicitamente nell'organizzazione d'impresa, nell'esigenza di continuo e progressivo miglioramento delle procedure gli strumenti di gestione più efficaci che ogni imprenditore serio (forse pro-attivo?) potrà individuare per contrastare significativamente non solo gli eventi luttuosi che quotidianamente colpiscono il lavoro ma anche la perdita di redditività aziendale connessa ai costi – mai documentati – della **in-sicurezza**.

Certamente, per chi come Confindustria aveva l'obiettivo dichiarato di abrogare l'articolo 2087 del Codice Civile del 1942, la lettura dell'articolo 2 del TU deve essere stato un duro colpo! Se una norma speciale quale il Testo Unico definisce la prevenzione come *il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno*, vuol dire che il legislatore non solo ha metabolizzato appieno il principio generale del 2087 che ancora recita: *L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*, ma di averlo esteso esplicitamente anche ad altri principi costituzionali più generali di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente esterno.

Il legislatore forse dà per scontato che l'impresa ha bisogno di essere organizzata!

Infatti nel nuovo TU, l'azienda è **il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato**, si dà per scontato quindi che una struttura organizzata e non caotica, in modo organizzata e non emergenziale, affronti le problematiche di produzione e si confronti, sempre in maniera organizzata, con la sicurezza delle persone che svolgono attività finalizzate al lavoro aziendale.

Forse in Italia ancora troppi definiscono azienda ciò che azienda non è, ecco l'equivoco di fondo del sistema di prevenzione italiano!

L'imprenditore, con cavilli legali e bravi avvocati, è stato finora capace di chiamarsi fuori dalle responsabilità individuali nella gestione della propria attività economica, dalle scelte da lui adottate nel modello organizzativo della propria impresa, che, a norma di legge, avrebbe dovuto garantire l'implementazione di tutti i sistemi in possesso della tecnica atti a prevenire e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché a salvaguardare la personalità morale degli stessi.

Quella stessa giurisprudenza che negli anni ha costantemente riconosciuto inadempiente per gli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro quel datore di lavoro che, pur avendo osservato tutte le specifiche disposizioni in merito, non fosse riuscito a tutelare idoneamente l'integrità fisica dei lavoratori è oggi diventata adulta, si è trasformata in legge organica dello stato!

Non per caso, l'articolo 30 del nuovo TU ha introdotto esplicitamente nella colpa organizzativa d'impresa del D.Lgs. 231/01 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica -, l'eventuale illecito penale, peraltro già introdotto con la Legge 123/07, dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi nell'interesse aziendale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art 25-septies) e nel contempo ha riconosciuto all'adeguatezza del modello di controllo aziendale la capacità esimente.